

PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA S.P.A. BANCA POPOLARE DI LANCIANO E SULMONA S.P.A. E BANCA POPOLARE DI APRILIA S.P.A. IN "BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA SOCIETA' COOPERATIVA".

Premesse

Banca popolare dell'Emilia Romagna Soc. coop. (di seguito "**BPER**" o "**Incorporante**") società con azioni ordinarie quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A, è Capogruppo dell'omonimo gruppo bancario di cui fanno parte, tra l'altro, Cassa di Risparmio della Provincia dell'Aquila S.p.A (di seguito anche "**CARISPAQ**" o "**Incorporanda**"), Banca Popolare di Lanciano e Sulmona S.p.A (di seguito anche "**BPLS**" o "**Incorporanda**") e Banca Popolare di Aprilia S.p.A. (di seguito anche "**BPA**" o "**Incorporanda**"), tutte soggette ad attività di direzione e coordinamento della Capogruppo. Ai sensi dell'art. 2501-ter c.c., i Consigli di Amministrazione di BPER e di ciascuna Incorporanda hanno predisposto e approvato il seguente progetto di fusione per incorporazione di CARISPAQ, BPLS e BPA, (congiuntamente le "**Incorporande**") in BPER.

Le operazioni di fusione di cui al presente progetto rientrano negli interventi straordinari previsti dal Piano industriale del Gruppo BPER 2012-2014 volti alla razionalizzazione e semplificazione della struttura organizzativa e dell'articolazione societaria del Gruppo BPER, con l'obiettivo di rendere più agevoli le attività di governo e di coordinamento societario, nonché di conseguire economie di costo ed un miglioramento dell'efficienza operativa.

Detenendo l'Incorporante una partecipazione al capitale sociale di ciascuna Incorporanda superiore al 90%, le fusioni di cui al presente progetto si realizzeranno nelle forme semplificate di cui all'art. 2505 bis c.c., come modificato dal D.Lgs. 22.06.2012 n. 123, in quanto sarà concesso ai soci di minoranza delle Incorporande il diritto di far acquistare le loro azioni dalla Incorporante per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso.

Non sono pertanto richiesti gli adempimenti di cui agli artt. 2501-quater (Situazione patrimoniale), 2501 quinquies (Relazione dell'organo amministrativo) e 2501 sexies (Relazione degli esperti) del codice civile, mentre troverà applicazione l'art. 2501 septies - limitatamente alla documentazione richiesta nell'ambito del procedimento semplificato - giacché le operazioni di fusione di cui al presente progetto saranno deliberate, quanto all'Incorporante, dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 40 dello Statuto sociale come consentito dall'art. 2505 bis comma 2 c.c., ferma restando la facoltà dei soci dell'Incorporante - ai sensi degli artt. 2505 bis comma 3 e 2505 comma 3 del codice civile - di richiedere che la fusione sia approvata con deliberazione assembleare ai sensi dell'art. 2502 c.c.. Inoltre, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 2501 bis c.c. "Fusione a seguito di acquisizione con indebitamento" non ricorrendone i presupposti.

In relazione a quanto previsto dalla normativa di legge e regolamentare sull'informazione ai portatori di strumenti finanziari delle società partecipanti alla fusione e al pubblico, si procederà alla diffusione, con le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti, delle informazioni necessarie all'esercizio dei diritti.

Il presente progetto è redatto in un unico contesto temporale ed espositivo, ferma restando l'autonomia di ciascuna operazione di fusione e conseguente possibilità di attuazione integrale o parziale mediante incorporazione di tutte od alcuna soltanto delle Incorporande.

Le operazioni di fusione di cui al presente progetto sono soggette ad autorizzazione preventiva della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. 385/93 (TUB), nonché dell'art. 56 TUB relativamente alle modifiche dello Statuto dell'Incorporante.

1) SOCIETA' PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

Società "incorporante"

A) "Banca popolare dell'Emilia Romagna - società cooperativa ":

- sede legale in Modena, Via San Carlo, 8/20;
- capitale sociale al 10.07.2012 di € 998.164.965,00 interamente sottoscritto e versato e suddiviso in n. 332.721.655, azioni del valore nominale unitario di € 3,00;
- codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Modena: 01153230360;
- iscritta all'Albo delle Banche al n. 4932;
- iscritta all'Albo dei Gruppi bancari al n. 5387.6;
- aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

BPER ha emesso il prestito obbligazionario convertibile denominato "Prestito obbligazionario convertibile subordinato Banca popolare dell'Emilia Romagna 2,75% 2001-2013" - Codice ISIN IT0003100325.

Società "Incorporande"

B) "Cassa di Risparmio della Provincia dell'Aquila S.p.A."

- sede legale in L'Aquila, Corso Vittorio Emanuele II n. 48;
- capitale sociale di € 80.001.000 interamente sottoscritto e versato e suddiviso in n. 16.000.200 azioni del valore nominale unitario di € 5,00;
- codice fiscale, Partita IVA, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese dell'Aquila: 00098090665.
- iscritta all'Albo delle Banche al n. 5168;
- appartenente al Gruppo bancario BPER n. 5387.6 e soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo BPER, che detiene attualmente una partecipazione pari circa al 94,773% del capitale sociale;
- aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

CARISPAQ non ha prestiti obbligazionari convertibili in corso.

C) "Banca Popolare di Lanciano e Sulmona S.p.A."

- sede legale in Lanciano (CH), Viale Cappuccini,76;
- capitale sociale di € 57.378.390 interamente sottoscritto e versato e suddiviso in n. 19.126.130 azioni del valore nominale unitario di € 3,00;
- codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Chieti: 00391250693
- iscritta all'Albo delle Banche al n. 5063;
- appartenente al Gruppo bancario BPER n. 5387.6 e soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo BPER che detiene attualmente una partecipazione pari circa al 91,010% del capitale sociale;

- aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

BPLS ha emesso il prestito obbligazionario convertibile denominato: “Prestito obbligazionario convertibile subordinato Banca Popolare di Lanciano e Sulmona 4,50% 2008-2013” – codice ISIN IT0004405327

D) “Banca Popolare di Aprilia S.p.A.”

- sede legale in Aprilia (LT), Piazza Roma n.11;

- capitale sociale di € 15.010.740 interamente sottoscritto e versato e suddiviso in n 1.667.860 azioni del valore nominale unitario di € 9,00;

- codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Latina: 00089400592.

- iscritta all'Albo delle Banche al n. 4521;

- appartenente al Gruppo bancario BPER n. 5387.6 e soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo BPER che detiene attualmente una partecipazione pari circa al 95,197% del capitale sociale;

- aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

BPA non ha prestiti obbligazionari convertibili in corso.

2) STATUTO SOCIALE DELL'INCORPORANTE ED EVENTUALI MODIFICHE DERIVANTI DALLA FUSIONE

In dipendenza delle operazioni di fusione di cui al presente progetto, sarà apportata una modifica all'art. 6 dello Statuto sociale dell'Incorporante con l'inserimento di un nuovo comma, dopo l'ultimo capoverso, contenente la clausola relativa agli ammontari massimi degli aumenti del capitale sociale al servizio del rapporto di concambio conseguente alla fusione per incorporazione di ciascuna Incorporanda, precisandosi che, quanto a BPLS, l'ammontare massimo dell'aumento di capitale sociale tiene conto della eventuale conversione anticipata spettante agli attuali possessori delle obbligazioni di cui al prestito obbligazionario convertibile attualmente denominato “Prestito obbligazionario convertibile subordinato Banca Popolare di Lanciano e Sulmona 4,50% 2008-2013” – codice ISIN IT0004405327 – (di seguito, “**POC BPLS**”).

Sarà altresì inserito un ulteriore comma contenente la clausola relativa all'ammontare massimo dell'aumento del capitale sociale al servizio del POC BPLS stante l'annullamento delle azioni dell'emittente il POC BPLS e la necessità di una riformulazione del rapporto di conversione, sostituendo alle originarie azioni di compendio di BPLS quelle di BPER secondo il rapporto di cambio della fusione, così da assicurare agli obbligazionisti che non abbiano esercitato la facoltà di conversione anticipata (ai sensi del secondo comma dell'art. 2503 bis c.c.) diritti equivalenti a quelli spettanti loro prima dell'operazione.

Lo Statuto sociale dell'Incorporante, come risulterà modificato per effetto della fusione, è allegato al presente progetto per costituirne parte integrante e sostanziale.

3) RAPPORTO DI CAMBIO ED EVENTUALE CONGUAGLIO IN DENARO

Il rapporto di cambio, determinato dai consigli di amministrazione delle società partecipanti alla fusione, avvalendosi di advisor finanziari indipendenti e nel rispetto delle procedure in materia di operazioni con parti correlate e con soggetti collegati, è il seguente:

n 1,01 azioni ordinarie BPER per ogni n. 1 (una) azione ordinaria CARISPAQ

n 1,76 azioni ordinarie BPER per ogni n. 1 (una) azione ordinaria BPLS

n 8,76 azioni ordinarie BPER per ogni n. 1 (una) azione ordinaria BPA

Si precisa che, ai soli fini della determinazione del rapporto di cambio e non già ai sensi dell'art. 2501 quater c.c., in quanto non richiesto dall'art. 2505 bis comma 1 c.c., sono state assunte le situazioni patrimoniali delle società partecipanti alla fusione riferite al 30 settembre 2012.

Non sono previsti conguagli in denaro, fatto salvo quanto specificato al punto successivo in caso di resti.

Le operazioni di fusione di cui al presente progetto comporteranno l'annullamento delle azioni delle Incorporande e l'assegnazione in concambio agli azionisti diversi dall'Incorporante di azioni BPER di nuova emissione.

A tal fine BPER aumenterà il proprio capitale sociale, come segue:

- per quanto attiene all'incorporazione di CARISPAQ in BPER sino a massimi Euro 2.536.068 mediante emissione di massimo n 845.356 azioni ordinarie da assegnare agli azionisti di CARISPAQ diversi dall'Incorporante;
- per quanto attiene all'incorporazione di BPLS in BPER sino a massimi Euro 19.190.679 mediante emissione di massimo n. 6.396.893 azioni ordinarie da assegnare agli azionisti di BPLS diversi dall'Incorporante;
- per quanto attiene all'incorporazione di BPA in BPER sino a massimi Euro 2.105.238 mediante emissione di massimo n. 701.746 azioni ordinarie da assegnare agli azionisti di BPA diversi dall'Incorporante.

Si fa presente che l'entità di detti aumenti del capitale sociale di BPER al servizio del concambio potrà essere compiutamente definita solo ad esito delle procedure di conversione anticipata del POC BPLS, nonché di esercizio del diritto di recesso e del diritto di vendita spettante agli azionisti di CARISPAQ, BPLS e BPA diversi da BPER, precisandosi che le azioni che dovessero essere acquisite da BPER per effetto dell'esercizio del diritto di opzione e di prelazione di cui al procedimento di liquidazione ai sensi degli articoli 2437 bis c.c. e ss., e del diritto di vendita di cui all'art. 2505 bis comma 1 c.c., come meglio specificato ai successivi punti 8 e 9, verrebbero tutte annullate senza concambio.

4) MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI DELL'INCORPORANTE

BPER procederà all'annullamento delle azioni dalla stessa detenute in CARISPAQ, BPLS e BPA, mentre quelle non possedute dall'Incorporante saranno, in base al suindicato rapporto di cambio, sostituite con azioni ordinarie di BPER di nuova emissione.

Qualora ne ricorrano le condizioni – tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2529 c.c. in tema di società cooperative nonché dell'art. 17 dello Statuto sociale di BPER e valendo la deliberazione di approvazione del presente progetto anche come autorizzazione ai sensi del citato art. 17 al ricollocamento delle azioni proprie a favore degli azionisti delle Incorporande - le operazioni di concambio potranno essere realizzate anche mediante assegnazione di azioni proprie già detenute in portafoglio dall'Incorporante fermo quanto previsto dal successivo punto 8.

Nessun onere verrà posto a carico degli azionisti di CARISPAQ, BPLS e BPA per le operazioni di concambio né per quelle di vendita effettuate dai soci di minoranza.

Le azioni ordinarie BPER destinate al concambio delle azioni CARISPAQ, BPLS e BPA (ivi incluse, per quanto riguarda BPLS, quelle risultanti dalla eventuale conversione anticipata delle obbligazioni convertibili del POC BPLS), saranno quotate al pari delle azioni ordinarie di BPER attualmente in circolazione e saranno messe a disposizione degli aventi diritto, secondo le forme proprie della gestione accentrata delle azioni da parte di Monte Titoli S.p.A in regime di dematerializzazione alla data di Borsa aperta immediatamente successiva a quella di decorrenza degli effetti civilistici della fusione (di seguito, “**Data di Consegna**”). Le azioni ordinarie BPER emesse in seguito alla eventuale conversione delle obbligazioni del POC BPLS esercitata successivamente alla data di efficacia della fusione, ai sensi del regolamento del POC BPLS, saranno messe a disposizione degli aventi diritto alle date previste dal predetto regolamento.

Qualora, in applicazione del rapporto di cambio, spettasse agli azionisti delle Incorporande di ricevere un numero non intero di azioni BPER, l’Incorporante procederà alla consegna di azioni BPER fino a concorrenza del numero intero e riconoscerà agli azionisti, anche per il tramite degli Intermediari Depositari, il controvalore dei diritti frazionari al prezzo ufficiale delle azioni BPER alla Data di Consegna, senza aggravio di spese, bolli o commissioni.

Gli azionisti di CARISPAQ, BPLS e BPA diversi da BPER, ove non già soci dell’Incorporante, diverranno azionisti di BPER e pertanto soggetti alle previsioni del suo Statuto sociale e della normativa sulle società cooperative bancarie di cui al D.Lgs. 385/1993 (TUB). L’art. 9 dello Statuto sociale di BPER prevede che chi intende essere ammesso a socio deve presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione che decide in ordine all’ammissione/diniego a socio con delibera motivata avuto riguardo all’interesse della società, alle prescrizioni statutarie ed allo spirito della forma cooperativa. Conformemente a quanto stabilito dall’art. 30 TUB, in assenza di delibera di ammissione a socio, non potranno essere esercitati per le azioni possedute, diritti diversi da quelli aventi contenuto patrimoniale.

Resta fermo quanto previsto dal Regolamento per l’ammissione a socio pubblicato sul sito Internet dell’Incorporante www.bper.it.

5) DECORRENZA DELLA PARTECIPAZIONE AGLI UTILI

Le azioni ordinarie attribuite dall’Incorporante in concambio delle azioni di ciascuna Incorporanda, avranno tutte godimento dal primo giorno dell’esercizio sociale nel quale le fusioni avranno efficacia ai sensi dell’art. 2504 bis c.c.

Le azioni ordinarie attribuite in sede di conversione ordinaria del POC BPLS avranno godimento secondo le modalità previste nel regolamento del prestito.

6) EFFICACIA DELLA FUSIONE E DECORRENZA DEGLI EFFETTI CONTABILI E FISCALI

Ai sensi dell’art. 2504 bis comma 2 c.c., gli effetti giuridici della fusione decorreranno dalla data dell’ultima delle iscrizioni dell’atto di fusione nel Registro Imprese prescritte dall’art. 2504 c.c., ovvero da una data successiva, come consentito in caso di fusione mediante incorporazione, se espressamente stabilito nell’atto di fusione.

Le operazioni dell'Incorporanda saranno imputate al bilancio dell'Incorporante con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui si produrranno gli effetti giuridici della fusione; analoga decorrenza è prevista ai fini fiscali.

7) EVENTUALE TRATTAMENTO PER PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI E PER I POSSESSORI DI TITOLI DIVERSI DALLE AZIONI.

Non sussistono categorie di azioni fornite di diritti diversi da quelli delle azioni ordinarie né, relativamente alle Incorporande BPA e CARISPAQ, titoli diversi dalle azioni.

Quanto a BPER e BPLS, sussistono obbligazioni convertibili in azioni per le quali i possessori avranno facoltà di presentare domanda di conversione anticipata ai sensi dell'art. 2503 bis c.c., fermi restando i termini e le modalità concernenti il diritto di conversione previsti originariamente dai regolamenti dei prestiti.

In forza dell'art. 2503 bis comma 3 c.c. ai possessori del POC BPLS saranno assicurati diritti equivalenti a quelli loro spettanti prima della fusione. A tal fine, come indicato al precedente punto 2, il rapporto di conversione sarà riformulato, sostituendo alle originarie azioni di compendio di BPLS quelle di BPER, sulla base del rapporto di cambio, pari a n 1,76 azioni ordinarie BPER per n. 1 (una) obbligazione convertibile del POC BPLS.

8) DIRITTO DI RECESSO

A ciascun azionista che non abbia concorso all'adozione della delibera dell'assemblea straordinaria di approvazione della fusione - ossia agli azionisti assenti, astenuti e dissenzienti - spetta il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 comma 1 c.c. in quanto la fusione per incorporazione in BPER, costituita in forma di società cooperativa, comporta la trasformazione eterogenea di CARISPAQ, BPLS e BPA, costituite in forma di "società per azioni", e la modificazione dei diritti di voto e di partecipazione.

Gli azionisti legittimati all'esercizio del diritto di recesso potranno esercitare il proprio diritto, per tutte o parte delle azioni detenute, mediante lettera raccomandata A/R che dovrà essere spedita alla rispettiva Incorporanda entro 15 giorni di calendario dall'Iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera dell'assemblea straordinaria della incorporanda medesima di approvazione della fusione.

L'efficacia dell'eventuale recesso esercitato dagli azionisti di CARISPAQ, BPLS e BPA aventi diritto, nonché il pagamento del valore di liquidazione delle azioni oggetto di recesso sono subordinati all'efficacia delle rispettive fusioni e pertanto il valore di liquidazione sarà corrisposto agli aventi diritto successivamente alla decorrenza degli effetti civilistici delle rispettive fusioni, in ogni caso entro i termini di cui all'art. 2437-
quater c.c..

A tal fine si segnala che il valore di liquidazione delle azioni CARISPAQ, BPLS e BPA è stato fissato dai rispettivi Consigli di Amministrazione sentito il parere del Collegio sindacale e della società incaricata della revisione legale dei conti, "PricewaterhouseCoopers S.p.A.", con sede in Milano, in Euro 8,90 per ciascuna azione CARISPAQ, in Euro 13,20 per ciascuna azione BPLS, in Euro 58,60 per ciascuna azione BPA.

Nel caso in cui uno o più azionisti aventi diritto al recesso esercitino tale diritto, si svolgerà il procedimento di liquidazione ai sensi dell'art. 2437-quater c.c., con il deposito presso i competenti Registri delle Imprese e la pubblicazione dell'offerta in opzione e prelazione delle azioni dei soci receduti.

Le azioni di CARISPAQ, BPLS e BPA per le quali sarà esercitato il recesso saranno inalienabili sino all'esito del procedimento di liquidazione.

Dell'avvenuta iscrizione delle delibere assembleari di CARISPAQ, BPLS e BPA presso il competente Registro delle Imprese verrà data notizia ai rispettivi azionisti con apposito avviso, riportante in dettaglio le modalità ed i termini di esercizio del diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 bis c.c. e della procedura di liquidazione delle azioni oggetto di recesso ai sensi dell'art. 2437-quater.

Fermo restando quanto sopra, BPER ha dichiarato sin d'ora la propria volontà di esercitare il diritto di opzione nonché di prelazione sull'intera quota che restasse eventualmente inoptata all'esito della suddetta offerta in opzione e prelazione.

Inoltre, ove sia consentito dalle disposizioni vigenti e la Incorporante abbia in portafoglio un numero di azioni proprie sufficienti, la medesima potrebbe procedere ad acquistare tutte le azioni oggetto di recesso ed, unitamente alle Incorporande, a dare efficacia alla fusione prima che il procedimento di liquidazione ai sensi dell'art. 2437-quater c.c. possa essere completato.

A tal fine BPER, ha dichiarato la propria volontà di vincolare le azioni proprie detenute in portafoglio al soddisfacimento di coloro che eserciteranno eventualmente il diritto di opzione e prelazione antecedentemente, o anche successivamente, alla data di efficacia dell'atto di fusione, garantendo comunque a coloro che avranno esercitato l'opzione e la prelazione nell'ambito del procedimento di liquidazione di cui all'art. 2437-quater c.c., di ricevere in concambio azioni BPER sulla base del rapporto di cambio relativo a ciascuna operazione di fusione.

I diritti di acquisto in opzione relativi alle azioni non saranno negoziabili in alcun mercato anche non regolamentato.

9) DIRITTO DEGLI AZIONISTI DI BPA, CARISPAQ e BPLS DI VENDERE/FAR ACQUISTARE LE PROPRIE AZIONI ALL'/DALL'INCORPORANTE

Agli azionisti di CARISPAQ, BPLS e BPA diversi da BPER viene riconosciuto, ai sensi dell'art. 2505 bis comma 1 c.c. il diritto di far acquistare alla Incorporante, in tutto o in parte, le azioni da essi detenute nelle predette società per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso. Tale corrispettivo è stato fissato in Euro 8,90 per ciascuna azione CARISPAQ, in Euro 13,20 per ciascuna azione BPLS e in Euro 58,60 per ciascuna azione BPA, come da rispettive delibere consiliari, sentito il parere del collegio sindacale e della società incaricata della revisione legale dei conti "Pricewaterhouse Coopers S.p.A." con sede in Milano, via Monte Rosa n. 91.

Tale diritto potrà essere esercitato mediante lettera raccomandata A/R che dovrà essere spedita alla rispettiva Incorporanda entro 15 giorni di calendario dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera dell'assemblea straordinaria di approvazione della fusione.

Si specifica che l'efficacia dell'eventuale esercizio del diritto di vendita, nonché il pagamento del relativo prezzo, sono subordinati all'efficacia delle rispettive fusioni; tale prezzo sarà corrisposto agli aventi diritto successivamente alla data di scadenza del termine per l'esercizio del diritto di vendita e comunque, entro la data di efficacia civilistica delle rispettive fusioni.

Dell'avvenuta iscrizione della delibera assembleare di CARISPAQ, BPLS e BPA presso il competente Registro delle Imprese verrà data notizia ai rispettivi azionisti con apposito avviso riportante anche le modalità e i termini di esercizio del diritto di vendita ai sensi dell'art. 2505 bis c.c.

10) VANTAGGI PARTICOLARI EVENTUALMENTE PROPOSTI A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI.

Non sono previsti vantaggi particolari a favore degli amministratori delle società partecipanti alla fusione.

Allegato al progetto di fusione: Statuto della Società Incorporante